



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 09/10/2018

OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI.

L' anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 18:35, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria pubblica di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
CONSIGLIERE	CIANTI SABRINA	--
CONSIGLIERE	DEL SAVIO COSTANTINO	SI
CONSIGLIERE	GALLONI LUCA	SI
CONSIGLIERE	GAZZELLA ELIO	SI
CONSIGLIERE	MORICHELLI CHIARA	SI
CONSIGLIERE	SEGUITI GIOVANNA	SI
CONSIGLIERE	SIMEONI ALESSIA	SI
CONSIGLIERE	SFORZINI DARIO	--
CONSIGLIERE	DOMINICI BARBARA	SI
CONSIGLIERE	LEDOVI GIULIANA	SI
CONSIGLIERE	LUCIANI ANDREA	--
CONSIGLIERE	MARCONI MATTEO	SI

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. DEL SAVIO COSTANTINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Alle ore 18.53 il Consigliere Sforzini prende parte alla seduta e partecipa alla votazione della presente deliberazione.

Premesso che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Considerato che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di revisione, in quanto:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- b) il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:
 - b.1) all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
 - b.2) all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;
- c) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”*, a far data dal 1° ottobre 2006:
 - c.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione della società denominata *Equitalia spa*;
 - c.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di scorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;
 - c.3) ha disposto, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in

merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da Equitalia spa, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

d) le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;

e) l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ad oggi è subentrato ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

f) il nuovo Ente può anche svolgere, tra le altre, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, previo specifica deliberazione di affidamento in tal senso;

Confermato a tutt'oggi l'impossibilità di organizzare e gestire direttamente, in tutto in parte, le attività di riscossione coattiva, attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all'interno dell'Amministrazione;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Visto in proposito il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 21.12.1998, e successive modificazioni ed integrazioni (D.C.C. n. 61/2000, D.C.C. n. 9/2002, D.C.C. n. 14/2003, D.C.C. n. 12/2007, D.C.C. n. 42/2007 e D.C.C. n. 4/2009) ed in particolare l'articolo 18 comma 1, il quale, in relazione alla forma di gestione delle entrate, prevede che la riscossione coattiva delle entrate extratributarie, tra le quali rientrano le sanzioni amministrative al codice della strada, avvenga tramite affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamato il contratto di concessione rep. 1798 del 31/03/2011, ad oggi scaduto, in base al quale la società TRE ESSE ITALIA S.R.L. ha svolto per conto di questo Comune l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie nonché il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio di pubbliche affissioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2018, con la quale veniva approvato il Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio anzidetto ad un nuovo concessionario, dettando altresì le direttive per l'espletamento della gara;

Constatato che nelle more dell'avvio delle procedura di gara, vi è la necessità di provvedere con urgenza alla riscossione coattiva delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, ruoli 2014, 2015 e 2016, e che per tale finalità è opportuno ricorrere alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alla concessione dei pubblici servizi in relazione al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito, derogando, per la sola riscossione coattiva delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, ruoli 2014, 2015 e 2016, alle previsioni regolamentari vigenti, demandando quindi al Responsabile del Settore Sicurezza e Vigilanza gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.L. n. 193/2016 convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 225/2016;

Visto il D.L. n. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 96/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

CON voti favorevoli n. 8 (Maciucchi, Del Savio, Galloni, Gazzella, Sforzini, Seguiti, Morichelli, Simeoni) e n. 3 voti di astensione (Dominici, Ledovi e Marconi), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di delegare, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, le funzioni e quindi di affidare le attività di riscossione coattiva delle sole entrate derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, ruoli 2014, 2015 e 2016, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate - Riscossioni", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-bis del D.L. n. 192/2016, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 225/2016;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore Sicurezza e Vigilanza, depositario dei ruoli anni 2014, 2015 e 2016 delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, a procedere con gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che in esito all'espletamento della procedura di gara, finalizzata alla stipula del nuovo contratto di cui al capitolato approvato con la deliberazioni di Giunta Comunale n.

180/2018, le attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada saranno affidate, come avverrà per le altre attività di riscossione coattiva, al nuovo soggetto aggiudicatario della gara, fatte salve le attività conclusive dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, che per i ruoli indicati, potranno protrarsi anche oltre l'avvio del nuovo contratto.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito evitando la prescrizione dei ruoli in scadenza, con separata votazione riportante il seguente risultato: voti favorevoli n. 8 (Maciucchi, Del Savio, Galloni, Gazzella, Sforzini, Seguiti, Morichelli e Simeoni) e n. 3 voti di astensione (Dominici, Ledovi e Marconi), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ten. MARCONI LIONELLO in data 14/09/2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 01/10/2018.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. DEL SAVIO COSTANTINO

Il Segretario Comunale
Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1466

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS DONATELLA attesta che in data 25/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 25/10/2018.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 1